

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1767

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(**MOAVERO MILANESI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(**BONAFEDE**)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**TRIA**)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018

Presentato il 10 aprile 2019

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018. L'Accordo disciplina gli aspetti fiscali riguardanti le relazioni economiche e finanziarie

tra i soggetti residenti in Italia e in Giamaica, mirando all'eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione e ad un'equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati.

Di seguito sono delineati i principali aspetti tecnici dell'Accordo, che si ispira alle disposizioni *standard* contenute nel modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo econo-

mico (OCSE), con relativo commentario, come è consueta prassi per i trattati di tale specie stipulati dall'Italia, pur accettando l'inserimento di alcune disposizioni ispirate al modello di convenzione predisposto dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), nel quadro di un necessario compromesso con le richieste della controparte, caratterizzata da un diverso grado di sviluppo.

Sono stati inoltre accolti gli elementi costituenti il livello minimo del progetto OCSE-G20 *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) inseriti nella Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti, firmata dall'Italia il 9 giugno 2017, e sono state recepite talune altre raccomandazioni e migliori prassi mutuata dallo stesso progetto.

Lo strumento normativo in esame costituirà un quadro giuridico stabile che consentirà alle imprese italiane di operare in Giamaica e di intrattenere rapporti economici e finanziari con soggetti di tale Paese in condizioni paritarie o concorrenziali rispetto agli altri investitori esteri, garantendo contestualmente gli interessi generali tutelati dall'amministrazione finanziaria italiana.

Il titolo e il preambolo dell'Accordo, rispondenti alle citate raccomandazioni delineate nell'ambito del BEPS, in particolare quelle illustrate nella relazione della *action 6* sull'abuso dei trattati, e recepite poi nella citata Convenzione multilaterale, chiariscono che fra gli scopi dell'Accordo vi è anche quello di non creare opportunità di elusione o di abuso.

L'articolo 1 delimita la sfera soggettiva di applicazione dell'Accordo, costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Per quanto riguarda le imposte considerate, figurano per l'Italia, all'articolo 2, paragrafo 3, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

La lettera A) del Protocollo, avente funzione interpretativa e integrativa, chiarisce che tra le imposte italiane è compresa

anche l'imposta sul reddito di impresa (IRI), introdotta dall'articolo 55-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, applicabile per alcune categorie di contribuenti in luogo dell'IRPEF.

Successivamente alla firma dell'Accordo, il citato articolo 55-*bis* è stato abrogato dall'articolo 1, comma 1055, lettera a), numero 2), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. La disposizione convenzionale non avrà di conseguenza alcun effetto. Tuttavia non è possibile modificare conseguentemente il testo di un atto internazionale già firmato, che richiederebbe una nuova firma, anche perché la controparte potrebbe avere già completato l'*iter* di ratifica secondo le procedure domestiche. Si provvederà comunque a informare la controparte della modifica intervenuta nell'ordinamento italiano in seguito alla firma dell'Accordo, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 2 dell'Accordo stesso. È prassi costante non procedere alla modifica dei testi delle convenzioni fiscali al variare delle modalità dell'imposizione diretta sulle persone fisiche o giuridiche, atteso che, come rappresentato anche al paragrafo 6 del commentario sull'articolo 2 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE, l'elencazione delle imposte da parte degli Stati contraenti non ha carattere esaustivo.

Nell'articolo 3 sono elencate le definizioni generali relative alle espressioni utilizzate nel testo dell'Accordo, ai fini dello stesso, rinviando alla legge nazionale per quanto non espressamente definito.

A tale riguardo rileva segnalare l'inserimento, tra le definizioni, di quella relativa al « fondo pensione riconosciuto » di uno Stato che, ai sensi del successivo articolo 4, paragrafo 1, è riconosciuto quale soggetto « residente » di uno degli Stati contraenti al quale si applicano, altresì, le disposizioni convenzionali, secondo le più recenti raccomandazioni dell'OCSE. Nel Protocollo, alla lettera B) è inoltre specificato che i fondi rientranti nell'ambito soggettivo del trattato da parte italiana sono quelli sui quali esercita la sua vigilanza la Commis-

sione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), mentre da parte giamaicana sono i fondi riconosciuti quali fondi pensione pubblici secondo la legislazione giamaicana.

In materia di residenza l'articolo 4, oltre a stabilire la definizione di residente ai fini dell'Accordo, conformemente al modello dell'OCSE, individua poi i criteri dirimenti (cosiddette «*tie-breaker rules*»), finalizzati a risolvere i casi di doppia residenza delle persone fisiche, in conformità ai criteri previsti nel citato modello di convenzione dell'OCSE.

La disposizione relativa alla risoluzione dei casi di doppia residenza delle persone diverse dalle persone fisiche (paragrafo 3) conferisce alle autorità competenti la possibilità di consultarsi al fine di risolvere la questione attraverso una procedura amichevole, avendo riguardo in particolare al principio della sede di direzione effettiva, al luogo di costituzione e ad ogni altro fattore rilevante. In conformità alle indicazioni dell'OCSE in materia di contrasto degli abusi dei trattati, in mancanza di un accordo sulla determinazione della residenza le persone diverse dalle persone fisiche non sono ammesse ai benefici dell'Accordo se non entro i limiti e alle condizioni che le Parti possono concordare.

In materia di stabile organizzazione, le disposizioni dell'articolo 5 risultano in via di principio conformi al più recente *standard* dell'OCSE, con l'accoglimento di talune richieste della controparte.

È stato previsto un termine temporale di sei mesi al fine di considerare quale stabile organizzazione un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione.

Il paragrafo 4 elenca, ispirandosi al modello di convenzione dell'OCSE, le fattispecie che di per sé non integrano i presupposti per far ritenere sussistente una stabile organizzazione.

Nell'economia del negoziato è stata concordata l'inclusione, nei paragrafi 3, 5 e 7 dell'articolo 5, di talune clausole presenti nella richiamata Convenzione multilaterale in materia di contrasto dell'elusione per mezzo della stabile organizzazione, anche se non costituenti livello minimo.

Il paragrafo 3, in particolare, al secondo capoverso, contiene la disposizione che mira a limitare la possibilità che le imprese eludano la disposizione relativa al termine di sei mesi, mediante il cosiddetto «*splitting-up*» dei contratti che regolano le attività determinanti al fine di prevedere la sussistenza di una stabile organizzazione.

Al paragrafo 5 è stato previsto che le operazioni svolte dagli agenti mandatari (cosiddetti «*commissionnaire arrangements*») – i quali concludano contratti per il trasferimento della proprietà o della concessione in uso di un bene, ovvero forniscano servizi in uno Stato in nome proprio ma per conto di un'impresa estera che ne detiene il relativo titolo giuridico – possano tecnicamente configurare una stabile organizzazione cui attribuire gli utili delle attività in questione, qualora i contratti siano stati conclusi in ragione del ruolo svolto dal mandatario nel corso della propria attività abituale e regolare, senza che l'impresa estera abbia portato modifiche sostanziali alle intese raggiunte dal mandatario nello Stato della fonte.

Inoltre, anche la previsione relativa alla fattispecie dell'agente indipendente di cui al paragrafo 6, la quale non integra i presupposti della stabile organizzazione, è stata corredata di regole idonee a rappresentare il grado di effettiva indipendenza dall'impresa estera. Il paragrafo 7 definisce le fattispecie in cui una persona o impresa è da considerare strettamente collegata a un'altra impresa (*closely related to an enterprise*).

Da parte italiana si è peraltro ottenuta l'eliminazione di talune posizioni giamaicane tese ad ampliare la potestà impositiva dello Stato della fonte, quali, ad esempio, l'originaria proposta di inserire un'ulteriore disposizione che prevedeva la sussistenza di una stabile organizzazione e pertanto la tassazione alla fonte per i proventi derivanti dall'attività assicurativa.

I redditi immobiliari, disciplinati dall'articolo 6, sono imponibili ancorché in maniera non esclusiva, così come previsto dal principio generale rinvenibile nella corrispondente disposizione del modello di convenzione dell'OCSE contro le doppie im-

sizioni, nel Paese in cui sono situati i beni immobili da cui derivano tali redditi.

Per quanto concerne il trattamento degli utili di impresa, l'articolo 7, conformemente al modello dell'OCSE, accoglie il principio generale secondo il quale tali utili sono imponibili esclusivamente nello Stato contraente di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione. In quest'ultima ipotesi, lo Stato contraente in cui è localizzata la stabile organizzazione ha la potestà di tassare gli utili realizzati nel suo territorio mediante tale stabile organizzazione.

In materia di utili derivanti dall'esercizio di navi e aeromobili in traffico internazionale, l'articolo 8 prevede l'adozione del principio generale, rinvenibile nel modello di convenzione dell'OCSE del 2014, della tassazione esclusiva nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. Tali disposizioni si applicano anche agli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo o integrale di navi o aeromobili, nonché a quelli derivanti dall'utilizzo, mantenimento o noleggio di contenitori, qualora detti utili, in quest'ultimo caso, siano secondari rispetto agli altri utili d'impresa.

In materia di imprese associate (articolo 9), è stata concordata una disposizione conforme al modello dell'OCSE. Inoltre, la disposizione del paragrafo 2 prevede che gli aggiustamenti, operati da un'amministrazione fiscale a fronte di rettifiche effettuate nell'altro Stato contraente, possono essere effettuati soltanto in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 26 dell'Accordo.

In ordine al trattamento convenzionale dei redditi di capitale (dividendi, interessi e canoni), sono state ottenute aliquote di ritenuta alla fonte al livello più basso tra quelle già accordate dalla Giamaica agli altri principali Paesi europei in cui sono residenti potenziali competitori delle imprese italiane.

In particolare, con riferimento alla disciplina dei dividendi (articolo 10), posto il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente,

è disposta l'imponibilità anche nello Stato della fonte, ma con un'aliquota che non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, nel caso in cui il beneficiario effettivo sia una società che detiene almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi, oppure il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Al paragrafo 6 è inoltre prevista l'applicazione di una ritenuta convenzionale in misura non superiore al 5 per cento sugli utili della stabile organizzazione trasferiti alla casa madre (*branch tax*).

Anche in materia di interessi (articolo 11) e di canoni (articolo 12) è stabilito, in via generale, un criterio impositivo concorrente tra lo Stato di residenza del percettore di tali redditi e lo Stato della fonte. Per quanto riguarda gli interessi, la misura massima della ritenuta applicabile nello Stato della fonte è stata concordata nel limite di un'aliquota del 10 per cento. È inoltre consentita (articolo 11, paragrafo 3) l'esenzione da ritenuta alla fonte per alcuni tipi di enti, tra cui quelli posseduti dallo Stato o che perseguono finalità di natura pubblica. L'aliquota massima del 10 per cento è stata concordata anche con riferimento ai pagamenti di canoni di cui all'articolo 12.

L'inserimento nell'Accordo di una specifica disposizione (articolo 13) che disciplina le remunerazioni in corrispettivo di servizi tecnici e manageriali è stata considerata irrinunciabile dalla controparte; ciò ha richiesto il raggiungimento di un necessario compromesso tra le rispettive posizioni.

Come richiesto dalla Parte giamaicana, che ha fatto riferimento, tra l'altro, ai recenti lavori svolti in materia nell'ambito dell'ONU, posto il principio generale della definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, è prevista la tassazione concorrente di tali remunerazioni nello Stato della fonte, con un'aliquota massima del 10 per cento, indipendentemente da una presenza minima temporale dell'operatore non residente nel suo territorio; tuttavia, dalla Parte italiana si è ottenuta l'esclusione (paragrafo 5 dell'articolo 13)

dall'ambito applicativo dell'articolo di alcune significative tipologie di servizi amministrativi e di supporto « di routine » connessi al normale svolgimento dell'attività d'impresa, quali controllo e gestione contabile e finanziaria, procedure per insolvenza, adempimenti fiscali, approvvigionamenti e magazzinaggio, trattazione di questioni legali e gestione del personale, nonché fornitura di consulenze in relazione al normale svolgimento dell'attività d'impresa.

A ulteriore garanzia dell'interesse italiano in ordine alle suddette tipologie di reddito (dividendi, interessi, canoni e remunerazioni da servizi) è stato inoltre ottenuto l'inserimento nel Protocollo, lettera E), di una clausola cosiddetta della « nazione più favorita », in base alla quale è previsto che, qualora dopo l'entrata in vigore dell'Accordo la controparte firmi un accordo della medesima specie con un altro Stato membro dell'Unione europea con aliquote di tassazione alla fonte inferiori (comprese eventuali aliquote pari a 0) a quelle concordate con l'Italia, a partire dalla data di entrata in vigore di tale accordo dette aliquote di maggior favore sostituiranno automaticamente quelle vigenti per l'Italia.

Per ciò che riguarda la tassazione delle plusvalenze, l'articolo 14 prevede diverse fattispecie:

se si tratta di plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 dell'Accordo, lo Stato contraente in cui tali beni immobili sono situati può assoggettare a imposizione tali plusvalenze;

se si tratta di plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni mobili appartenenti a una stabile organizzazione di un'impresa, oppure dall'alienazione della stessa stabile organizzazione, lo Stato contraente in cui è situata detta stabile organizzazione può assoggettare a imposizione tali plusvalenze;

nel caso di plusvalenze derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero di beni mobili relativi alla gestione di tali navi o

aeromobili, tali plusvalenze sono imponibili esclusivamente nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa alienante;

le plusvalenze che un soggetto residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni o partecipazioni ad esse equiparabili, quali le partecipazioni in una società di persone (*partnership*) o in un *trust*, possono essere assoggettate a imposizione nell'altro Stato contraente se, in un qualsiasi momento compreso nei 365 giorni antecedenti all'alienazione, le azioni o partecipazioni ad esse equiparabili derivino più del 50 per cento del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili, come definiti dall'articolo 6, situati nell'altro Stato contraente (tale disposizione antiabuso è contemplata nel paragrafo 4 dell'articolo 9 della citata Convenzione multilaterale che dà attuazione al BEPS);

le plusvalenze derivanti dall'alienazione di azioni o altri diritti che, direttamente o indirettamente, autorizzano il titolare di tali azioni o diritti al godimento di beni immobili possono essere assoggettate a imposizione nello Stato contraente in cui i beni immobili sono situati.

In tutti gli altri casi, le plusvalenze sono imponibili esclusivamente nello Stato contraente di residenza dell'alienante.

L'articolo 15 prevede quale principio generale, in materia di professioni indipendenti, l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza del percettore di tali redditi. È tuttavia previsto il criterio della tassazione concorrente nel caso in cui vi sia disponibilità, nell'altro Stato contraente, di una base fissa utilizzata per l'esercizio della professione, o se il soggetto soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o per periodi pari o superiori, in totale, a 183 giorni in un periodo di dodici mesi.

Il trattamento fiscale delle remunerazioni derivanti da lavoro subordinato è regolato dall'articolo 16, il quale prevede, al paragrafo 1, in conformità al principio contenuto nella corrispondente disposizione del modello di convenzione dell'OCSE, la tassazione esclusiva nello Stato

contraente di residenza del lavoratore, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro Stato contraente, avendosi in tal caso una potestà impositiva concorrente dei due Stati. Nonostante tale principio generale e in conformità al corrispondente principio del modello dell'OCSE, il paragrafo 2 prevede la tassazione esclusiva nello Stato contraente di residenza del percipiente, nel caso in cui ricorrano congiuntamente i seguenti criteri:

a) permanenza nell'altro Stato contraente per un periodo non superiore a 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizia o termina nel corso dell'anno fiscale considerato;

b) pagamento delle remunerazioni da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;

c) onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altra Parte.

Il paragrafo 4, relativo al trattamento di fine rapporto, attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato contraente in cui la persona ha svolto l'attività di lavoro subordinato.

L'articolo 17 prevede la tassazione dei compensi degli amministratori residenti di uno Stato contraente anche nella Parte contraente di residenza della società che li corrisponde, mentre l'articolo 18 stabilisce in via generale l'imposizione concorrente dei redditi di artisti e sportivi residenti di una Parte contraente che svolgano le proprie prestazioni nell'altra Parte contraente. Al fine di evitare possibili manovre elusive, anche qualora il reddito per la prestazione resa da un artista o da uno sportivo sia attribuito ad altre persone, tale reddito può essere tassato nella Parte contraente dove si sono svolte le prestazioni.

All'articolo 19, in materia di pensioni, annualità e altre remunerazioni analoghe, è previsto il criterio della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del soggetto al quale dette remunerazioni sono corrisposte. Al paragrafo 3 viene precisato che le remunerazioni analoghe, cui l'articolo fa

riferimento, comprendono i pagamenti erogati nel quadro della previdenza integrativa dai fondi pensione riconosciuti dagli Stati contraenti anche ai fini fiscali.

Per quanto concerne i redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche, le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 20 prevedono che detti corrispettivi, diversi dalle pensioni, siano imponibili soltanto nella Parte dalla quale provengono i pagamenti. Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili esclusivamente nell'altra Parte contraente qualora i servizi siano resi in detta altra Parte, la persona fisica sia ivi residente e abbia la nazionalità di detta altra Parte, ovvero non sia divenuta residente di detta altra Parte al solo scopo di rendervi i servizi.

In base al paragrafo 2 dello stesso articolo 20, le pensioni corrisposte dal Governo, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale di una Parte contraente in corrispettivo di servizi resi ai predetti enti sono imponibili soltanto nella Parte contraente da cui provengono i redditi. Tuttavia, tali pensioni pubbliche sono imponibili soltanto nell'altra Parte contraente se la persona fisica è ivi residente e ne ha la nazionalità.

Nel caso di somme ricevute da studenti (articolo 21) per le spese relative al proprio mantenimento, istruzione e formazione professionale, a condizione che esse provengano da fonti situate fuori della Parte contraente di soggiorno, è prevista l'esenzione da imposta in quest'ultima Parte contraente. Tuttavia tale beneficio non può applicarsi per un periodo superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data di arrivo nella Parte di soggiorno.

Ai sensi dell'articolo 22, per gli insegnanti e i ricercatori residenti di uno Stato contraente, che soggiornino nell'altro Stato contraente per un periodo non superiore a due anni a partire dalla data del loro primo arrivo nella Parte di soggiorno, le remunerazioni derivanti dalle relative attività di insegnamento e di ricerca esercitate nell'altro Stato contraente sono ivi esenti da imposta.

In ordine alla categoria residuale degli altri redditi (articolo 23), cioè dei redditi

non trattati esplicitamente negli articoli precedenti, è stata stabilita, quale regola generale, l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza del percipiente, salvo il caso di sussistenza di una stabile organizzazione o base fissa nell'altro Stato.

Il metodo per evitare le doppie imposizioni (articolo 24) è per entrambi gli Stati quello dell'imputazione ordinaria (metodo del credito d'imposta).

Per quanto concerne l'Italia, come di consueto per i trattati della medesima specie, il metodo adottato limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Giamaica, nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Al fine di tener conto delle modalità di imposizione dei redditi di natura finanziaria di fonte estera attualmente previste in Italia, la stessa disposizione chiarisce che il credito per le imposte pagate all'estero non spetta nei casi in cui i redditi siano sottoposti in Italia a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, anche su scelta del contribuente.

L'articolo 25 stabilisce il principio di non discriminazione, in sostanziale conformità con il modello di convenzione fiscale dell'OCSE e con la prassi diplomatica italiana.

In materia di risoluzione delle controversie, l'articolo 26, relativo alle procedure amichevoli, recepisce gli elementi costituenti il livello minimo ai sensi delle raccomandazioni del BEPS.

L'articolo 27 sullo scambio di informazioni, riflettendo interamente i più recenti *standard* dell'OCSE in materia, rappresenta uno strumento idoneo a consentire l'attuazione di una cooperazione amministrativa efficiente e conforme ai parametri internazionali, in piena coerenza con gli obiettivi di lotta all'evasione e all'elusione fiscale.

L'articolo 28, conforme al modello dell'OCSE e ai trattati vigenti in Italia, regola i rapporti con altre fonti del diritto al fine di non intaccare lo speciale trattamento previsto per i membri delle missioni diplomatiche e consolari.

L'articolo 29 corrisponde alla prassi italiana e disciplina l'applicazione dell'Accordo attraverso la richiesta di rimborsi della maggiore imposta trattenuta in eccedenza rispetto a quella stabilita dallo stesso Accordo, laddove il sostituto d'imposta non eserciti la propria facoltà di operare direttamente le ritenute convenzionali.

In materia di disposizioni antiabuso, la controparte ha infine accettato la proposta italiana di includere nell'Accordo, all'articolo 30 (Diritto ai benefici), la disposizione *Principal Purpose Test* (PPT), pure prevista nella richiamata Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti, in base alla quale i benefici fiscali previsti dal trattato non spettano qualora l'ottenimento di tali benefici sia uno dei principali scopi della transazione o dell'accordo.

L'articolo 31 contiene le disposizioni sull'entrata in vigore del provvedimento, che avverrà decorsi trenta giorni dalla data dell'ultima delle notifiche con le quali ciascuna delle due Parti notificherà all'altra il completamento delle procedure interne di ratifica. Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, le disposizioni dell'Accordo saranno efficaci a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello dell'entrata in vigore.

L'Accordo è stato infine corredato di due Protocolli: un Protocollo avente funzione interpretativa e integrativa e un Protocollo aggiuntivo che prevede apposite procedure in materia di arbitrato obbligatorio e vincolante in caso di mancata risoluzione delle controversie, costituendo entrambi i Protocolli parti integranti dell'Accordo.

Le disposizioni in materia di arbitrato, mutate dalla Convenzione multilaterale che dà attuazione al BEPS, in particolare dalla parte VI, pur non essendo parte delle disposizioni costituenti il livello minimo, sono state proposte dalla Parte italiana a maggiore tutela delle imprese italiane operanti in Giamaica o con la Giamaica e sono state infine accettate dalla controparte.

In relazione alla procedura di arbitrato prevista dal Protocollo aggiuntivo, rileva

segnalare che, ai sensi dell'articolo 2, il collegio arbitrale è costituito da tre soggetti indipendenti, di cui due scelti dalle amministrazioni concorrenti e il terzo nominato da questi. In caso di assenza di accordo sul terzo nome, si ricorre alla lista di esperti del *Centre for Tax Policy and Administration* dell'OCSE.

La tipologia di arbitrato adottata (articolo 5 del Protocollo aggiuntivo) è quella della cosiddetta « *final offer* », pure contemplata dalla predetta Convenzione multilaterale. Si tratta del meccanismo per cui agli arbitri vengono sottoposte due proposte di risoluzione da parte delle autorità competenti. Gli arbitri possono solo scegliere tra le due, in base alla proposta che appare maggiormente conforme alle norme applicabili al caso in esame.

La disposizione dell'articolo 6 del Protocollo aggiuntivo mantiene aperto per le autorità competenti il canale della negoziazione anche qualora il collegio arbitrale si sia già espresso.

L'articolo 7 del Protocollo aggiuntivo dispone in via di principio l'equiripartizione di tali costi tra i due Stati per quanto attiene:

a) al rimborso delle spese delle personalità indipendenti con funzioni di arbitro, che non può essere superiore a quello ordinariamente corrisposto ai funzionari apicali degli Stati interessati;

b) ai compensi per le medesime personalità indipendenti, il cui limite massimo non può superare 1.000 euro al giorno per persona per ciascun giorno di riunione.

Detto limite massimo, peraltro, corrisponde anche a quanto stabilito per i compensi delle personalità indipendenti dal Codice di condotta per l'attuazione della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (adottato nel 2006 dal Consiglio dell'Unione europea e rivisto in data 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C322/01 del 30 dicembre 2009).

Trattandosi di un'intesa stipulata successivamente al 6 maggio 2016, si assicura il rispetto di livelli di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Riflessi fiscali e di gettito derivanti dall'introduzione delle disposizioni previste dall'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018.

* * *

1. PREMESSA

In relazione all'avvio dell'iter di ratifica dell'Accordo contro le doppie imposizioni fatto a Kingston il 19 gennaio 2018 tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Giamaica, si formulano le osservazioni in merito ai riflessi fiscali e di gettito che potrebbero generarsi dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Sono state prese in esame le disposizioni più significative in particolare quelle concernenti gli utili delle imprese (art. 7), la navigazione marittima ed aerea (art. 8), le imprese associate (art. 9), i dividendi (art. 10), gli interessi (art. 11), canoni (art. 12), gli utili di capitale (art. 14), le professioni indipendenti (art. 15), il lavoro subordinato (art. 16), e gli altri redditi (art. 23).

Va precisato che le considerazioni e le relative valutazioni che seguono sono state compiute sulla base dei dati e delle informazioni disponibili per l'anno 2016 e precedenti annualità, presenti nelle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta Mod. 770/2017 e dalla Certificazione Unica 2017. Sono stati inoltre analizzati eventuali flussi relativi a crediti d'imposta dai rispettivi quadri CE e CR di Unico SC e consolidato nazionale e mondiale, ma non sono emersi importi significativi.

* * *

2. Gli utili delle imprese (art. 7)

La disposizione ha lo scopo di definire il luogo e le modalità di tassazione del reddito d'impresa.

La norma assume un carattere residuale nell'ambito dell'Accordo in quanto, in base al comma 7 della medesima disposizione, se l'utile dell'impresa comprende elementi di reddito considerati separatamente da altri articoli dell'Accordo, si dovranno applicare questi articoli.



La norma in oggetto sancisce il principio, codificato anche nel nostro ordinamento all'art. 23 lett. e) del TUIR, in forza del quale gli utili d'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di residenza dell'impresa stessa. Tuttavia, qualora l'impresa svolga la sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione saranno imponibili anche nell'altro Stato. Il primo comma dell'art. 7 dell'Accordo stabilisce il principio secondo il quale quando un'impresa di uno Stato contraente esercita nell'altro Stato un'attività per mezzo di una stabile organizzazione, questo altro Stato può tassare gli utili dell'impresa, *ma solo per la parte attribuibile alla stabile organizzazione* (cd. limitazione della forza attrattiva della stabile organizzazione).

La disposizione non determina effetti sul gettito.

* * *

3. La navigazione marittima ed aerea (art. 8)

In base alle previsioni dell'art. 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima e aerea sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

La norma, pur contrastando con quanto stabilito nell'art. 73 c. 3 del TUIR, che considera residenti ai fini IRES le società o enti che hanno in Italia la propria sede legale, non ha impatti sul gettito. Risulta infatti applicabile anche alle imprese di navigazione il principio di tassazione del reddito d'impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante una stabile organizzazione.

* * *

4. Le imprese associate (art. 9)

Lo schema dell'art. 9 sulla base del modello OCSE concerne le imprese associate (società madri e figlie) e detta alcuni criteri di carattere generale in tema di determinazione dei prezzi di trasferimento *inter-company*.

Inoltre, il paragrafo 2 consente agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali e di procedere, conseguentemente, alle variazioni di imposta corrispondenti. Tuttavia, in una delle disposizioni finali, è previsto che tali eventuali rettifiche di reddito accertate possano essere effettuate



esclusivamente attraverso l'esperimento di una procedura amichevole, vale a dire secondo le disposizioni dettate dall'art. 26 dell'Accordo in esame (*procedura amichevole*).

La disposizione non ha effetti sul gettito.

* * *

5. I dividendi (Art.10)

In tema di tassazione dei dividendi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Giamaica, l'art. 10, introduce il principio della tassazione concorrente, limitando l'applicazione della ritenuta a un'aliquota non superiore al 10%, che si riduce invece al 5% nel caso in cui la società a favore di cui i dividendi sono erogati sia detentrica di una partecipazione nella società erogante pari ad almeno il 25%. Detta previsione comporterebbe una riduzione del prelievo fiscale nel nostro Paese in quanto la normativa è più favorevole rispetto alla normativa attualmente applicata.

Circa l'individuazione dei flussi reddituali in oggetto, dall'esame dei dati delle dichiarazioni dei sostituti di imposta rilevati sul mod. 770/2017 per l'anno di imposta 2016 e per le due annualità precedenti, non sono emerse somme afferenti tale fattispecie reddituale.

Pertanto relativamente a questa disposizione, a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo, non si rilevano effetti sul gettito.

* * *

6. Gli interessi (art.11)

La disciplina dettata dall'Accordo prevede che la tassazione definitiva degli interessi avvenga nel Paese di residenza del beneficiario effettivo; tuttavia, tali interessi saranno imponibili anche nello Stato della fonte, ma l'imposta applicata non potrà eccedere il 10% del relativo ammontare lordo, qualora il debitore non sia il Governo di uno dei due Stati o un organismo ad esso riconducibile.

Tali previsioni, come recita il comma 5 dell'articolo, non trovano applicazione nel caso in cui il soggetto percipiente eserciti nell'altro Stato contraente, dal quale provengono gli interessi, un'attività commerciale/industriale per mezzo di una stabile organizzazione, o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata; in tal caso gli interessi sono imponibili nello



Stato della fonte secondo la propria legislazione vigente.

Per la stima di eventuali effetti sul gettito di tali disposizioni, sono stati esaminati gli ultimi dati disponibili rilevabili nel Modello 770/2017 quadro SF – redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati – e precedenti due annualità. Dalle elaborazioni effettuate di tali dati, anche per tale fattispecie, non sono emersi importi. Di conseguenza non si rilevano effetti di gettito relativi all'entrata in vigore dell'Accordo.

* * *

7. I canoni (art.12)

I redditi derivanti dall'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, marchi d'impresa, nonché di processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico e, in generale, i redditi derivanti dall'utilizzazione di beni immateriali si considerano prodotti in Italia per il solo fatto di essere erogati (a un non residente, privo di stabile organizzazione in Italia) dallo Stato, da soggetti residenti nel nostro Stato o da stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

La ritenuta applicabile sui suddetti compensi erogati a non residenti è del 30 per cento sull'ammontare lordo di tali compensi al netto dell'abbattimento forfetario a titolo di spese sostenute (cfr. art.54, comma ottavo, TUIR), pari al 25%.

Tale disciplina trova fondamento nell'art. 53, secondo comma, lett.b) TUIR e nell'art. 25, comma quarto, DPR n. 600 del 1973.

L'Accordo tra Italia e Giamaica prevede che i canoni siano assoggettati a imposizione nello Stato di residenza del percipiente, ma è prevista anche una limitata tassazione nello Stato della fonte del reddito, con un'aliquota di ritenuta che non può eccedere il 10% per tutte le fattispecie ricadenti.

Dalle elaborazioni effettuate per l'anno di imposta 2016 e per le due precedenti annualità, non emergono tuttavia importi relativi a *royalties* percepite da soggetti residenti in Giamaica. Non si rilevano, pertanto, effetti sul gettito.

* * *



8. Gli utili di capitale (art.14)

La disposizione in esame disciplina il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti:

- dall'alienazione di beni immobili situati nell'altro Stato contraente;
- dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione compresi gli utili provenienti dall'alienazione della stessa;
- dall'alienazione di navi e aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi o aeromobili;
- dall'alienazione di azioni, partecipazioni ad esse equiparabili o altri diritti che possono essere assoggettati ad imposizione nell'altro Stato contraente se in un qualsiasi momento compreso nei 365 giorni antecedenti alla loro alienazione, tali azioni, partecipazioni ad esse equiparabili o altri diritti abbiano derivato più del 50 per cento del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro Stato contraente;
- dall'alienazione di azioni o altri diritti che direttamente o indirettamente conferiscono al titolare il godimento di beni immobili e che sono assoggettate ad imposizione nell'altro Stato contraente;
- in tutti gli altri casi, le plusvalenze sono imponibili esclusivamente nello Stato contraente di residenza dell'alienante.

Dalle elaborazioni effettuate, nelle tre annualità di imposta esaminate (2014-2016), non sono state rilevate somme che ricadono in questa fattispecie.

Pertanto non si stimano effetti sul gettito a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo.

* * *

9. Professioni indipendenti (art.15)

La norma disciplina i redditi derivanti dall'esercizio di una libera professione o da altre attività analoghe di tipo indipendente.

In mancanza di disposizioni tassative, ad eccezione del requisito dell'indipendenza si ritiene la categoria in questione speculare a quella dei redditi di lavoro autonomo disciplinata dall'art. 53 del Tuir.

Per quanto concerne l'applicabilità della normativa dell'Accordo ai redditi di lavoro autonomo



prodotti in Italia da soggetti non residenti, è opportuno richiamare la modalità di tassazione indicata nell'art. 25 del D.P.R. n. 600/73, che prevede l'obbligo di assoggettamento a ritenuta alla fonte a titolo di imposta dei compensi erogati al non residente nella misura del 30 per cento.

La normativa in oggetto, prevedendo la tassazione nel Paese di residenza, sarebbe in linea di principio, suscettibile di generare una perdita di gettito, ma l'applicazione del principio della imputabilità alla base fissa dei compensi erogati a residenti nel territorio della Giamaica dovrebbe limitare tale eventuale perdita.

Pertanto non si stimano effetti sul gettito a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo.

* * *

10. Lavoro subordinato (art.16)

Per quanto concerne le remunerazioni per lavoro subordinato, la disposizione fissa il principio generale della tassazione nello Stato nel quale è svolta effettivamente la prestazione. Il secondo paragrafo della norma introduce, però, una deroga a questa regola generale, che è volta a disciplinare principalmente i casi in cui l'impresa invia personale all'estero. La permanenza all'estero di questo personale è normalmente breve e, quindi, per facilitare le modalità, viene escluso qualsiasi potere impositivo da parte del Paese ospite a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

- della permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;
- del pagamento delle remunerazioni da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;
- dell'onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

Le remunerazioni percepite come corrispettivo di lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale da un'impresa restano invece imponibili nello Stato dell'impresa stessa.

Per i soggetti residenti in Italia continuerà a operare il principio di tassazione mondiale, mentre per i lavoratori che non possono essere considerati residenti in Italia in base all'art. 2 del Tuir e/o alla disciplina dell'Accordo, l'imposizione in Italia è limitata ai redditi ivi prodotti.



Per i redditi di lavoro dipendente non si stimano, quindi, significative variazioni di gettito.

* * *

12. Altri redditi (art.23)

La disposizione in esame prevede che agli elementi di reddito non trattati negli altri articoli dell'Accordo si applichi il principio di tassazione in funzione del luogo di residenza del soggetto che ha realizzato il reddito. Tuttavia, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato, svolga nell'altro Stato un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione o una professione indipendente tramite una base fissa, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 7 e 15 dell'Accordo.

Dalle elaborazioni effettuate per l'anno di imposta 2016 non sono state rilevate somme che ricadono in questa fattispecie.

Pertanto non si stimano effetti sul gettito a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo.

* * *

13. Protocollo aggiuntivo in materia di arbitrato

Il Protocollo aggiuntivo in materia di arbitrato prevede la procedura arbitrale in caso di fallimento del ricorso alla procedura amichevole prevista dall'art. 26 dell'Accordo.

I costi, meramente eventuali, della procedura arbitrale previsti dall'art. 7 del Protocollo aggiuntivo, saranno sostenuti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

14. Entrata in vigore ed effetti sul gettito

Nell'ipotesi di entrata in vigore dell'Accordo contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Giamaica nel 2019 non si produrranno effetti di gettito.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



[Handwritten signature]

POSITIVO
12 5 MAR 2019

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

La conclusione di un Accordo per eliminare le doppie imposizioni con la Giamaica pone l'Italia in condizioni paritarie o concorrenziali rispetto ad altri Paesi ad economia avanzata che hanno rapporti economici e finanziari con tale giurisdizione già disciplinati da un analogo strumento giuridico. Pertanto, l'Accordo ha il fine di disciplinare gli aspetti fiscali riguardanti le relazioni economiche e finanziarie tra i soggetti dei due Paesi, mirando all'eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione e ad un'equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati.

Nell'Accordo sono stati inoltre accolti gli elementi costituenti il livello minimo previsto dal progetto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)-G20 *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), inseriti nella Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti, firmata dall'Italia il 9 giugno 2017, e sono state recepite talune altre raccomandazioni e migliori prassi mutuuate dallo stesso progetto.

In tale ambito la stessa formulazione del titolo e del preambolo dell'Accordo chiarisce che fra gli scopi della Convenzione vi è anche quello di contrastare le opportunità di elusione o di abuso delle relative disposizioni.

In materia di contrasto dell'evasione fiscale transnazionale, le disposizioni di cui all'articolo 27 sullo scambio di informazioni riflettono integralmente i più recenti parametri dell'OCSE in materia e rappresentano, pertanto, uno strumento idoneo a consentire l'attuazione di un'efficace cooperazione amministrativa tra i due Stati.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Per quanto concerne l'Italia, l'Accordo internazionale in esame riguarda, come indicato dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera (b), dello stesso, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, disciplinata dal titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sul reddito delle società, disciplinata dal titolo II del medesimo testo unico, e l'imposta regionale sulle attività produttive, istituita con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La lettera A) del Protocollo chiarisce che tra le imposte italiane è compresa anche l'imposta sul reddito di impresa.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Per quanto concerne l'applicazione della normativa sulle imposte sui redditi, in base all'articolo 75 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono prevalenti rispetto alle norme interne, fatto salvo il disposto dell'articolo 169 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che prevede che le disposizioni del medesimo testo unico, qualora siano più favorevoli al contribuente, si applicano anche in deroga agli accordi contro la doppia imposizione.

Per l'entrata in vigore dell'Accordo in esame è necessaria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica. Non è necessaria la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato. Inoltre, con riferimento alla ratifica dei trattati internazionali, l'articolo 80 della Costituzione richiede l'autorizzazione parlamentare con legge.

Pertanto, l'intervento rispetta i principi stabiliti dai predetti articoli della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

L'articolo 117 della Costituzione definisce la politica estera e i rapporti internazionali dello Stato come materie di esclusiva competenza legislativa statale.

Le regioni italiane, comprese quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi con Stati esteri per evitare le doppie imposizioni. Pertanto l'Accordo in esame è compatibile con le competenze delle suddette regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

In base ai principi costituzionali enunciati al punto 4), nel caso di specie non sussiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore dell'Accordo in esame è pertanto necessaria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sono attualmente all'esame del Parlamento altri disegni di legge di ratifica di accordi per evitare le doppie imposizioni tra l'Italia e la Giamaica.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o di giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'Accordo si ispira in linea di massima al modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni predisposto dall'OCSE, con il relativo commentario; sono state altresì inserite alcune disposizioni ispirate al modello di convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, richieste dalla controparte. Non si rilevano incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione sull'argomento in trattazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento non presenta aspetti di incompatibilità con gli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese. L'intervento è inoltre conforme agli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale in materia di cooperazione amministrativa.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in materia.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Nella stipulazione di accordi della medesima specie gli Stati membri dell'Unione europea, compresa l'Italia, si ispirano per lo più al modello di convenzione dell'OCSE per evitare le doppie imposizioni.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative sono conformi, nella sostanza, a quelle contenute nelle precedenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore in Italia, nonché in massima parte alle formulazioni contenute nel modello dell'OCSE.

In ogni caso, il paragrafo 2 dell'articolo 3 dell'Accordo in esame specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione della Parte contraente relativa alle imposte oggetto dell'Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Valgono, al riguardo, le considerazioni già svolte al punto 2) della parte I.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Per tale aspetto si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 3) della parte I.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nel testo dell'Accordo non sono presenti norme abrogative.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono previste disposizioni delle tipologie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non previste.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non previsti.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono stati utilizzati dati già in possesso dell'amministrazione. Si rinvia alla relazione tecnica sulla valutazione degli effetti sul gettito.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 6.11.2018


Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma, **15 NOV. 2018**

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto all'articolo 31 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DI GIAMAICA PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI E LE ELUSIONI FISCALI

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica,

Desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la loro cooperazione in materia fiscale,

Nell'intento di eliminare la doppia imposizione con riferimento alle imposte oggetto del presente Accordo senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (ivi comprese pratiche di treaty-shopping finalizzate ad ottenere gli sgravi previsti nel presente Accordo a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi)

Hanno convenuto quanto segue:

CAMPO DI APPLICAZIONE DELL' ACCORDO

Articolo 1 SOGGETTI

Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2 IMPOSTE CONSIDERATE

1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare:
 - (a) in Giamaica:

l'imposta sul reddito (qui di seguito indicata quale "imposta giamaicana");
 - (b) in Italia:
 - (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 - (ii) l'imposta sul reddito delle società;
 - (iii) l'imposta regionale sulle attività produttive;ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. L'Accordo si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la data della firma del presente Accordo in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali alle rispettive legislazioni fiscali.

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
 - (a) il termine “Giamaica” designa l’isola di Giamaica, Morant Cays, Pedro Cays, e le loro dipendenze ed include le acque dell’arcipelago e il mare territoriale di Giamaica ed ogni altra zona al di fuori di tali acque territoriali che, in conformità con il diritto internazionale, è stata o può in futuro essere considerata ai sensi della legislazione giamaicana come zona all’interno della quale la Giamaica può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti e per quanto riguarda altre attività per l’esplorazione e lo sfruttamento economici della zona;
 - (b) il termine “Italia” designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale considerata come zona all’interno della quale l’Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;
 - (c) le espressioni “uno Stato contraente” e “l’altro Stato contraente” designano, a seconda del contesto, la Giamaica o l’Italia;
 - (d) il termine “persona” comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;
 - (e) il termine “società” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
 - (f) il termine “impresa” designa l’esercizio di un’attività;
 - (g) le espressioni “impresa di uno Stato contraente” e “impresa dell’altro Stato contraente” designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
 - (h) l’espressione “traffico internazionale” indica qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa che ha la sede di direzione effettiva in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile effettuino attività di trasporto esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
 - (i) l’espressione “autorità competente” designa:
 - (i) in Giamaica, il Ministero delle finanze o i suoi rappresentanti autorizzati, e

- (ii) in Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze o i suoi rappresentanti autorizzati.
- (j) il termine "nazionali" designa:
 - (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
 - (ii) le persone giuridiche, le partnership o le associazioni costituite in conformità con la legislazione in vigore in uno Stato contraente.
- (k) l'espressione "fondo pensione riconosciuto" di uno Stato designa un'entità o organismo costituito in detto Stato che viene trattato come un soggetto separato ai sensi della legislazione fiscale di detto Stato e:
 - (i) che è costituito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per amministrare o fornire benefici pensionistici e prestazioni accessorie o complementari alle persone fisiche e che è regolamentato in quanto tale da detto Stato o da una delle sue suddivisioni politiche o autorità locali o
 - (ii) che è stabilito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per investire fondi a beneficio di entità o organismi di cui alla lettera (i).

2. Per l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che a esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui l'Accordo si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto Stato.

Articolo 4

RESIDENTI

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata a imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, del suo luogo di costituzione, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato, ogni sua suddivisione politica e amministrativa o ente locale nonché un fondo pensione riconosciuto di detto Stato. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

- (a) detta persona è considerata residente solo dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente solo dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
- (b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
- (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalità;
- (d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per determinare di comune accordo lo Stato contraente di cui tale persona è considerata residente ai fini dell'accordo con particolare riguardo alla sede della sua direzione effettiva, al luogo in cui è stata costituita o altrimenti creata e ad ogni altro elemento pertinente. In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto ad alcun beneficio o esenzione d'imposta previsti dall'Accordo se non nella misura e nel modo che possa essere convenuto dalle autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione", salvo ove diversamente disposto nel presente Articolo, designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende, in particolare:

- (a) una sede di direzione;
- (b) una succursale;
- (c) un ufficio;
- (d) un'officina;
- (e) un laboratorio; e
- (f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo relativo allo sfruttamento di risorse naturali.

3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende altresì un cantiere o un progetto di costruzione, di assemblaggio, di installazione o di dragaggio, o un impianto di perforazione o una nave utilizzati per l'esplorazione e lo sviluppo delle risorse naturali all'interno di uno Stato contraente, ma solo se tale sito, progetto o attività continua all'interno di detto Stato per un periodo o periodi cumulativi di più di sei (6) mesi, in un periodo di dodici (12) mesi.

Al solo fine di determinare se il periodo di sei (6) mesi di cui al paragrafo 3 è stato superato,

- a) se un'impresa di uno Stato contraente svolge attività nell'altro Stato contraente in un luogo che costituisce un cantiere o un progetto di costruzione, di assemblaggio, di installazione o di dragaggio, o un impianto di perforazione o una nave utilizzati per l'esplorazione o lo sviluppo delle risorse naturali, e dette attività sono svolte durante uno o più periodi di tempo che, nel complesso, eccedono 30 giorni senza superare sei mesi, e
- b) le attività connesse sono svolte presso lo stesso cantiere o progetto di costruzione, di assemblaggio, di installazione o di dragaggio, o impianto di perforazione o nave utilizzati per l'esplorazione o lo sviluppo delle risorse naturali in diversi periodi di tempo, ciascuno superiore a 30 giorni, da uno o più imprese strettamente correlate alla prima impresa menzionata,

detti diversi periodi di tempo sono aggiunti al periodo di tempo durante il quale la prima impresa menzionata ha effettuato attività presso quel cantiere o progetto di costruzione, di assemblaggio, di installazione o di dragaggio, o impianto di perforazione o nave utilizzati per l'esplorazione o lo sviluppo di risorse naturali.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

- (a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

- (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- (d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- (e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di effettuare, per l'impresa, qualsiasi altra attività di carattere preparatorio o ausiliario
- f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato di attività indicate alle lettere da (a) a (e), a condizione che l'attività complessiva della sede fissa di affari risultante da tale combinazione sia di carattere preparatorio o ausiliario.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, ma fatte salve le disposizioni del paragrafo 7, se una persona agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente e, in tal modo, conclude abitualmente contratti, o abitualmente svolge il ruolo principale che porta alla stipula di contratti che sono regolarmente conclusi senza modifiche essenziali da parte dell'impresa, e detti contratti sono

- i) in nome dell'impresa; o
- ii) per il trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto d'uso, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare; o
- iii) per la fornitura di servizi da parte di tale impresa,

si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel primo Stato contraente menzionato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4, le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari (diversa da una sede fissa di affari alla quale si applicherebbero le disposizioni di cui al paragrafo 5), non permetterebbero di considerare questa sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.

6. Il paragrafo 5 non si applica quando la persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente svolge la propria attività nel primo Stato in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito di tale ordinaria attività. Tuttavia, quando una persona agisce esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlata, tale persona non è considerata un agente indipendente ai sensi del presente paragrafo in relazione ad alcuna di tali imprese.

7. Ai fini del presente Articolo, una persona è strettamente correlata ad una impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze, una ha il controllo dell'altra o entrambe sono sotto il controllo delle stesse persone o imprese. In ogni caso, una persona o un'impresa è considerata strettamente correlata ad una impresa se una possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento delle partecipazioni nell'altra (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione nella società), o se un'altra persona o impresa possiede, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento della partecipazione (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione nella società) nella persona e nell'impresa.

8. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente deriva da beni immobili (inclusi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi, le imbarcazioni e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa, nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7**UTILI DELLE IMPRESE**

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga un'attività industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge un'attività industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata che svolge attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute ai fini dell'attività della stabile organizzazione, comprese le spese della direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente Articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.
6. Ai fini dei commi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli del presente Accordo, le disposizioni di tali Articoli non vengono modificate da quelle del presente Articolo.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.
3. Ai fini del presente Articolo, gli utili derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili, in traffico internazionale, comprendono:
 - a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo o su base piena (tempo o viaggio) di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale;
 - b) nonostante le disposizioni dell'Articolo 12, gli utili derivanti dalla utilizzazione, manutenzione o noleggio di container (inclusi rimorchi, chiatte e relative attrezzature per il trasporto di container), se tali utili sono accessori rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale.
4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorché
 - (a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
 - (b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato — e di conseguenza assoggetta a tassazione — gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato contraente e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l'altro Stato procede ad un'apposita rettifica dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformità con la procedura amichevole di cui all'Articolo 26.

Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

- (a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa dalla partnership) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
- (b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altri diritti societari assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure svolga in detto altro Stato contraente una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegli effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 15.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegli effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

6. Nonostante le altre disposizioni del presente Accordo, allorché un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente, gli utili imponibili ai sensi del paragrafo 1 dell'Articolo 7, possono essere assoggettati a una ritenuta alla fonte in detto altro Stato contraente secondo la legislazione di detto Stato quando gli utili sono rimessi alla sede centrale; e detta ritenuta alla fonte, che è l'unica ritenuta alla fonte cui la stabile organizzazione può essere assoggettata ai sensi del presente Articolo, non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare di detti utili al netto dell'imposta sulle società prelevata in detto altro Stato contraente.

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità con la legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono

imponibili solo in detto altro Stato se la persona che percepisce gli interessi ne è il beneficiario effettivo e:

- (a) è lo Stato, una sua suddivisione politica e amministrativa o ente locale, o la Banca Centrale;
- (b) gli interessi sono pagati dallo Stato da cui gli interessi provengono o da una sua suddivisione politica e amministrativa o ente locale o un organismo statutario;
- (c) gli interessi sono pagati per un prestito, una richiesta di debito o un credito dovuto o effettuato, fornito, garantito o assicurato da detto Stato o una sua suddivisione politica e amministrativa o ente locale o agenzia di finanziamento all'esportazione;
- (d) è un'istituzione finanziaria pubblica costituita in conformità alla legislazione degli Stati contraenti.

4. Ai fini del presente Articolo, il termine "interessi" designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi delle obbligazioni di prestiti, nonché qualunque altro reddito assimilato ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato contraente da cui i redditi provengono. Le penalità di mora per ritardato pagamento non costituiscono pagamenti di interessi ai fini del presente Articolo.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente in detto altro Stato contraente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 15.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa in relazione alla quale viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a

quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente Articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per:
 - a) l'uso o la concessione in uso, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, formule o processi segreti;
 - b) l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;
 - c) informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; o
 - d) l'uso, o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 15.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa in relazione alla quale è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico di tale

stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono stati pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

Articolo 13

COMPENSI PER SERVIZI

1. I compensi per i servizi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, nonostante le disposizioni dell'Articolo 15 e fatte salve le disposizioni degli Articoli 8, 17 e 18, i compensi per i servizi provenienti da uno Stato contraente sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo dei compensi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei compensi.
3. Ai fini del presente Articolo, l'espressione "compensi per servizi" designa qualsiasi pagamento effettuato in corrispettivo di qualsiasi servizio di natura manageriale, tecnica o di consulenza, a meno che il pagamento venga effettuato:
 - (a) ad un dipendente della persona che effettua il pagamento;
 - (b) per l'insegnamento in un istituto di istruzione o per l'insegnamento da parte di un istituto di istruzione; o
 - (c) da una persona fisica per servizi ad uso personale di una persona fisica.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei compensi per servizi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i compensi per servizi un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i compensi per servizi si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa.

In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 15.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai servizi di supporto di routine e ai servizi amministrativi relativi al normale svolgimento delle attività. Detti servizi includono controllo contabile e finanziario, gestione finanziaria, insolvenza, tassazione, approvvigionamento e gestione magazzino, questioni legali e del personale e consulenza relativi al normale svolgimento delle attività.

In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 15.

6. Ai fini del presente Articolo, i compensi per servizi si considerano provenienti da uno Stato contraente se:

- (a) i servizi sono resi in detto Stato da un residente dell'altro Stato contraente che ha una presenza fisica nel primo Stato; o
- (b) fatto salvo il paragrafo 5, il debitore è residente di detto Stato e i compensi sono pagati ad una persona strettamente correlata, a meno che il debitore eserciti nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure svolga in detto altro Stato contraente o in uno Stato terzo una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e tali compensi sono a carico di detta stabile organizzazione o base fissa; o
- (c) il debitore ha in detto Stato una stabile organizzazione o una base fissa in relazione alla quale è stato contratto l'obbligo al pagamento dei compensi per servizi, e tali compensi sono a carico di tale stabile organizzazione o della base fissa.

7. Ai fini del presente Articolo, una persona è strettamente correlata ad una impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze, una ha il controllo dell'altra o entrambe sono sotto il controllo delle stesse persone o imprese. In ogni caso, una persona è considerata strettamente correlata ad una impresa se una possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento delle partecipazioni nell'altra (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione nella società), o se un'altra persona o impresa possiede, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento della partecipazione (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione nella società) nella persona e nell'impresa. Ai fini del presente Articolo, una persona fisica sarà correlata ad un'altra persona fisica se la persona fisica è correlata a detta altra persona fisica da consanguineità, matrimonio o adozione.

8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo dei compensi per servizi o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei compensi, tenuto conto dei servizi per i quali sono stati pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei compensi è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

Articolo 14

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) sono imponibili in detto altro Stato contraente.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni o partecipazioni comparabili, quali partecipazioni in una partnership o in un trust, sono imponibili nell'altro Stato contraente se, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono l'alienazione, tali azioni o partecipazioni comparabili hanno derivato più del 50 per cento del loro valore direttamente o indirettamente da beni immobili (*real property*) come definiti nell'Articolo 6 situati in detto altro Stato.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni o altri diritti che, direttamente o indirettamente, conferiscono al titolare di tali azioni o diritti il godimento di beni immobili situati in uno Stato contraente, sono imponibili in detto Stato.
6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 15

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente deriva dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. Tuttavia, tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente:

- a) se egli dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato unicamente i redditi imputabili a detta base fissa;
- b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi equivalenti a o che oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, sono imponibili in detto Stato unicamente i redditi derivati dalle sue attività svolte in detto altro Stato.

2. L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 16

LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli Articoli 17, 18, 19, 20 e 22, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

- (a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e
- (b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
- (c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui si trova la sede fissa di affari dell'impresa.

4. I pagamenti effettuati in virtù di un'attività dipendente in uno Stato contraente, quali indennità di fine rapporto o altra somma forfetaria relativa a tale attività dipendente, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

Articolo 17

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

I compensi degli amministratori e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 18

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 15 e 16, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli Articoli 15 e 16.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni in qualità di artista dello spettacolo o sportivo sono esenti dall'imposta prelevata dall'altro Stato contraente se il soggiorno in quell'altro Stato contraente è sostanzialmente sostenuto con fondi pubblici del primo Stato o di una sua suddivisione politica o amministrativa o ente locale.

Articolo 19**PENSIONI**

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 2, le pensioni, le annualità e le altre retribuzioni analoghe corrisposte a un residente di uno Stato contraente in considerazione di una precedente occupazione sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Il termine "annualità" designa una determinata somma pagabile periodicamente a date stabilite per la durata della vita, oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.
3. L'espressione "altre remunerazioni analoghe" designa i pagamenti di fondi pensione o piani pensionistici cui possono partecipare persone fisiche per ottenere prestazioni pensionistiche, laddove tale fondo pensione o piano pensionistico sia regolamentato in conformità con la legislazione di detto Stato contraente e riconosciuto come tale ai fini fiscali.

Articolo 20**FUNZIONI PUBBLICHE**

1. (a) I salari, gli stipendi e le altre analoghe remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
(b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:
 - (i) ha la nazionalità di detto Stato; o
 - (ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. (a) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, qualunque pensione e le altre remunerazioni analoghe, pagate da, o mediante fondi creati da, uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica come corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisioni o autorità, sono imponibili soltanto in tale Stato.
(b) Tuttavia, tali pensioni e altre retribuzioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica è residente di, e ha la nazionalità di, detto Stato.

3. Le disposizioni degli Articoli 16, 17, 18 e 19 si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni ed altre remunerazioni analoghe pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 21

STUDENTI

1. Uno studente, apprendista o tirocinante che è o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo della sua educazione o tirocinio sono esenti da imposta in detto primo Stato sui seguenti pagamenti o redditi percepiti o ricavati da essi per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione:

- a) pagamenti derivanti da fonti al di fuori di detto Stato contraente ai fini del mantenimento, istruzione, studio o formazione;
- b) sovvenzioni, borse di studio o riconoscimenti forniti dal Governo, o organizzazioni scientifiche, educative, culturali o altre organizzazioni esenti da imposta.

2. I benefici previsti dal presente Articolo sono applicabili soltanto per un periodo non superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data del suo arrivo nel primo Stato.

ARTICOLO 22

PROFESSORI E RICERCATORI

1. Una persona fisica che soggiorna in uno Stato contraente al fine di insegnare o di svolgere attività di ricerca presso un istituto universitario, college o altro istituto d'istruzione riconosciuto conformemente alla legislazione di detto Stato contraente, e che è stato immediatamente prima di tale soggiorno residente dell'altro Stato contraente, non è imponibile nel primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve per detta attività di insegnamento o di ricerca per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data del suo primo arrivo in detto Stato per tale fine.

2. La disposizione del paragrafo 1 non si applica ai redditi da ricerca se questa è intrapresa non nell'interesse pubblico ma principalmente nell'interesse privato di una o più persone determinate.

Articolo 23**ALTRI REDDITI**

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti del presente Accordo, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 15.

Articolo 24**ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE**

1. Per quanto riguarda la Giamaica, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:

fatte salve le disposizioni della legislazione di Giamaica in merito alla concessione di un credito a fronte di un'imposta giamaicana o di un'imposta pagata in un territorio al di fuori di Giamaica (che non ne pregiudica i principi generali) quando un residente di Giamaica percepisce un reddito che in conformità alle disposizioni del presente Accordo è imponibile in Italia, la Giamaica autorizza una detrazione dall'imposta sul reddito di detto residente di un importo pari all'imposta sul reddito pagato in Italia; e se una società residente in Italia paga un dividendo ad una società residente in Giamaica, che controlla direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della prima società, la detrazione tiene conto dell'imposta da corrispondere in Italia da parte di detta prima società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
2. Per quanto riguarda l'Italia, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:

i residenti dell'Italia che ricavano elementi di reddito che, in conformità con le disposizioni del presente Accordo, sono imponibili in Giamaica, possono includere tali elementi di reddito nella base imponibile sulla quale sono

applicate le imposte in Italia, ai sensi delle disposizioni applicabili della legislazione italiana.

In tal caso, l'Italia ammette in detrazione dall'imposta così calcolata le imposte sui redditi pagate in Giamaica, ma la detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia, ai sensi della legislazione italiana, ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta o ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta, su richiesta o meno del beneficiario del reddito.

3. Se, in conformità a una disposizione del presente Accordo, i redditi derivati da un residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato, tale Stato può tuttavia, nel calcolare l'imposta sugli altri redditi di detto residente, tenere in considerazione i redditi esentati.

Articolo 25

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 9, del paragrafo 7 dell'Articolo 11, del paragrafo 6 dell'Articolo 12 o del paragrafo 8 dell'Articolo 13, gli interessi, i canoni, i compensi tecnici e le altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente

dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre società della stessa natura del primo Stato.

5. Ai fini del presente Articolo, il termine "imposizione" designa le imposte previste dal presente Accordo.

6. Le disposizioni del presente Articolo, fatte salve le disposizioni dell'Articolo 2, si applicano alle imposte di ogni tipo e descrizione.

Articolo 26

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'Articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo. Qualsiasi accordo raggiunto è applicato nonostante i limiti temporali previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordo.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro, anche attraverso una commissione mista composta da se stesse o da loro rappresentanti, al fine di pervenire ad un accordo come

indicato nei paragrafi precedenti. Le autorità competenti, attraverso consultazioni, sviluppano adeguate procedure bilaterali, condizioni, modalità e tecniche per l'attuazione della procedura amichevole prevista nel presente Articolo.

5. Nonostante altri trattati di cui gli Stati contraenti siano o possano diventare parti, qualsiasi controversia relativa ad una misura adottata da uno Stato contraente che concerne un'imposta di cui all'Articolo 2, oppure, nel caso di non discriminazione, qualsiasi misura fiscale adottata da uno Stato contraente, ivi compresa una controversia sull'applicazione o meno del presente Accordo, sarà risolta ai sensi dell'Accordo, a meno che le autorità competenti degli Stati contraenti non convengano diversamente.

Articolo 27

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni presumibilmente rilevanti per applicare le disposizioni del presente Accordo o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria all'Accordo. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.
2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. Nonostante quanto sopra, le informazioni ricevute da uno Stato contraente possono essere utilizzate per altri fini, se tali informazioni possono essere utilizzate per tali altri fini secondo le legislazioni di entrambi gli Stati e l'autorità competente dello Stato che le fornisce ha autorizzato tale utilizzo.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
- c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico (*ordre public*).

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità con il presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora detto altro Stato non necessiti di queste informazioni per i propri fini fiscali. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

Articolo 28

MEMBRI DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 29

RIMBORSI

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta dell'interessato nella misura in cui il diritto di riscuotere tali imposte è limitato dalle disposizioni del presente Accordo.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, fatta eccezione per i casi in cui è stato raggiunto un accordo ai sensi della procedura amichevole prevista dall'Articolo 26, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto ai benefici previsti dal presente Accordo.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non potranno essere interpretate nel senso di impedire alle autorità competenti degli Stati Contraenti di stabilire procedure diverse per l'applicazione dei benefici previsti dall'Accordo.

Articolo 30

DIRITTO AI BENEFICI

Nonostante le altre disposizioni del presente Accordo, un beneficio ai sensi del presente Accordo non può essere concesso in relazione ad un elemento di reddito se è ragionevole concludere, tenuti presenti tutti i fatti e tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi intesa o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che non sia stabilito che la concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe conforme con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni del presente Accordo.

Articolo 31

ENTRATA IN VIGORE

1. Ciascuno degli Stati contraenti notificherà all'altro, attraverso i canali diplomatici, il completamento delle procedure interne richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la data dell'ultima di tali notifiche.

2. Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno:

- a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui il presente Accordo entra in vigore;
- b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui il presente Accordo entra in vigore.


Articolo 32**DENUNCIA**

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare l'Accordo, per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore dell'Accordo.
2. In tale caso, l'Accordo cesserà di avere effetto:
 - a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è data la notifica;
 - b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è data la notifica.

IN FEDE DI CIÒ i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Kingston, il 19 gennaio 2018, in duplice originale, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



S.E. Armando Varricchio
Ambasciatore d'Italia

PER IL GOVERNO DI
GIAMAICA



On. Audley Shaw
Ministro delle Finanze e dei
Servizi Pubblici

**PROTOCOLLO ALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI GIAMAICA PER
ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI E LE ELUSIONI
FISCALI**

All'atto della firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante dell'Accordo.

A) Con riferimento all'Articolo 2, paragrafo 3(b), su scelta del contribuente ammissibile ai sensi delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi che disciplinano l'imposta sul reddito d'impresa (IRI), quest'ultima si applica in luogo dell'imposta italiana sul reddito delle persone fisiche, con tassazione separata con l'aliquota dell'imposta sulle società.

B) Con riferimento all'Articolo 3, paragrafo 1(k), ai fini del presente Accordo, l'espressione "fondo pensione riconosciuto" indica, nel caso dell'Italia, un fondo pensione sotto la supervisione della *Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP* e, nel caso della Giamaica, un fondo pensione regolamentato dalla *Financial Services Commission* o qualunque altro fondo riconosciuto come un fondo pensione pubblico ai sensi della legislazione di Giamaica.

C) Con riferimento all'Articolo 7, paragrafo 3, l'espressione "spese sostenute ai fini dell'attività della stabile organizzazione" indica le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione, e i canoni, le commissioni e gli interessi nella misura dell'ammontare effettivo delle spese da rimborsare e, in entrambi i casi, in conformità alla legislazione fiscale dello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

D) Con riferimento all'Articolo 11, paragrafo 3 (d), l'espressione "istituzione finanziaria pubblica" comprende:

- a) in Italia, la Banca d'Italia, la Cassa Depositi e Prestiti - CDP, l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE, la Società italiana per le imprese all'estero - Simest;
- b) in Giamaica, la Development Bank of Jamaica, la Jamaica Mortgage Bank, la National Export-Import (EXIM) Bank Jamaica e il National Housing Trust;


e ogni altro soggetto istituito per uno scopo finanziario pubblico che è controllato a maggioranza o detenuto dallo Stato.

E) Con riferimento agli Articoli 10, 11, 12 e 13, se, dopo la data in cui l'Accordo entra in vigore, la Giamaica firma un Accordo per evitare le doppie imposizioni con qualsiasi altro Stato membro dell'Unione europea e tale Accordo introduce aliquote d'imposta inferiori (inclusa l'aliquota zero) a quelle previste dal presente Accordo, dette aliquote, fintanto in vigore, sostituiranno automaticamente le aliquote di cui al presente Accordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore di detto Accordo tra la Giamaica e l'altro Stato.

IN FEDE DI CIÒ i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.


FATTO a Kingston, il 19 gennaio 2018, in duplice originale, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



S. E. Armando Varricchio
Ambasciatore d'Italia

PER IL GOVERNO DI
GIAMAICA



On. Audley Shaw
Ministro delle Finanze e dei
Servizi Pubblici

**PROTOCOLLO AGGIUNTIVO IN MATERIA DI ARBITRATO
ALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA ED IL GOVERNO DI GIAMAICA PER ELIMINARE LE
DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E
PER PREVENIRE LE EVASIONI E LE ELUSIONI FISCALI**

All'atto della firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni in materia di arbitrato che formano parte integrante dell'Accordo.

Articolo 1

ARBITRATO OBBLIGATORIO E VINCOLANTE

1. Qualora:
 - a) ai sensi del paragrafo 1 dell'Articolo 26 dell'Accordo, una persona abbia sottoposto un caso all'autorità competente di uno Stato contraente in quanto le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per tale persona un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo; e
 - b) le autorità competenti non siano in grado di raggiungere un accordo per risolvere tale caso ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo 26 dell'Accordo entro un periodo di due anni a decorrere dalla data di inizio di cui al paragrafo 8 o 9 del presente Articolo, a seconda del caso (salvo che, prima della scadenza di tale periodo, le autorità competenti degli Stati contraenti abbiano concordato un diverso periodo di tempo con riferimento a tale caso ed abbiano informato la persona che ha sottoposto il caso),

le questioni non risolte relative al caso sono sottoposte, se la persona ne fa richiesta per iscritto, ad arbitrato secondo le modalità indicate negli Articoli da 1 a 8 del presente Protocollo, in conformità alle regole o procedure concordate dalle autorità competenti degli Stati contraenti ai sensi delle disposizioni del paragrafo 10 del presente Articolo.

2. Se un'autorità competente ha sospeso la procedura amichevole di cui al paragrafo 1 poiché un caso riguardante una o più delle stesse questioni è pendente in sede giudiziaria o davanti a un tribunale amministrativo, il periodo di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1 si interrompe fino al momento in cui una decisione definitiva sia stata resa in sede giudiziaria o davanti a un tribunale amministrativo oppure fino al momento in cui il caso sia stato sospeso o ritirato. Inoltre, se una persona che ha sottoposto un caso e un'autorità competente hanno concordato di sospendere la procedura

amichevole, il periodo di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1 si interrompe fino a quando la sospensione sia stata revocata.

3. Se entrambe le autorità competenti convengono che una persona direttamente interessata dal caso non abbia fornito in tempo utile ogni informazione aggiuntiva rilevante, richiesta da una delle due autorità competenti successivamente all'inizio del periodo di tempo di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1, il periodo di tempo di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1 è esteso per un lasso di tempo pari al periodo che ha inizio alla data in cui l'informazione era stata richiesta e che termina alla data in cui l'informazione è stata fornita.
4. a) La decisione arbitrale concernente le questioni sottoposte ad arbitrato è attuata mediante l'accordo amichevole riguardante il caso di cui al paragrafo 1. La decisione arbitrale è definitiva.
- b) La decisione arbitrale è vincolante per entrambi gli Stati contraenti, salvo nei seguenti casi:
- i) se una persona direttamente interessata dal caso non accetta l'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale. In tal caso, il caso non può essere oggetto di ulteriore esame da parte delle autorità competenti. L'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale concernente il caso si considera non accettato da una persona direttamente interessata dal caso, se ciascuna persona direttamente interessata dal caso non ritira, entro 60 giorni dalla data in cui la notifica dell'accordo amichevole è inviata alla persona, tutte le questioni risolte nell'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale dall'esame di qualsiasi sede giudiziaria o tribunale amministrativo o altrimenti termina qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo pendente relativo a tali questioni, coerentemente con detto accordo amichevole;
 - ii) se una decisione definitiva di un tribunale di uno degli Stati contraenti dichiara che la decisione arbitrale è invalida. In tal caso, la richiesta di arbitrato ai sensi del paragrafo 1 è considerata come non presentata e il processo arbitrale è considerato come non avvenuto (salvo ai fini dell'Articolo 3 (Riservatezza delle procedure di arbitrato) e 7 (Costi delle procedure di arbitrato)) del presente Protocollo. In tal caso, può essere presentata una nuova richiesta d'arbitrato, a meno che le autorità competenti convengano che tale nuova richiesta non è consentita;
 - iii) se una persona direttamente interessata dal caso promuove un contenzioso, in merito alle questioni che sono state risolte dall'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale, in qualsiasi sede giudiziaria o tribunale amministrativo.

5. L'autorità competente che ha ricevuto la richiesta iniziale di procedura amichevole di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 1, entro due mesi di calendario dalla ricezione della richiesta:
- a) invia una notifica della ricezione della richiesta alla persona che ha sottoposto il caso; e
 - b) invia una notifica di tale richiesta, unitamente ad una copia della richiesta, all'autorità competente dell'altro Stato contraente.
6. Entro i tre mesi di calendario successivi alla ricezione della richiesta di una procedura amichevole (o di una copia di essa inviata dall'autorità competente dell'altro Stato contraente) l'autorità competente:
- a) notifica alla persona che ha sottoposto il caso ed all'altra autorità competente l'avvenuta ricezione delle informazioni necessarie a procedere ad un esame nel merito del caso; o
 - b) richiede a tal fine informazioni supplementari a tale persona.
7. Se, ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 6, una o entrambe le autorità competenti hanno richiesto alla persona che ha sottoposto il caso informazioni supplementari necessarie a procedere ad un esame nel merito del caso, l'autorità competente che ha richiesto le informazioni supplementari, entro tre mesi di calendario dalla ricezione delle informazioni supplementari fornite da tale persona, notifica a tale persona e all'altra autorità competente:
- a) che essa ha ricevuto le informazioni richieste; oppure
 - b) che mancano ancora alcune delle informazioni richieste.
8. Se nessuna autorità competente ha richiesto informazioni supplementari ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 6, la data di inizio di cui al paragrafo 1 è la prima tra:
- a) la data in cui entrambe le autorità competenti hanno effettuato la notifica alla persona che ha sottoposto il caso ai sensi del sottoparagrafo a) del paragrafo 6, e
 - b) la data che segue di tre mesi di calendario la data di notifica all'autorità competente dell'altro Stato contraente ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 5.
9. Se sono state richieste informazioni supplementari ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 6, la data di inizio di cui al paragrafo 1 è la prima tra:
- a) l'ultima data in cui le autorità competenti che hanno richiesto informazioni supplementari hanno effettuato la notifica alla persona che ha sottoposto il caso e all'altra autorità competente ai sensi del sottoparagrafo a) del paragrafo 7; e

- b) la data che segue di tre mesi di calendario la ricezione, da parte di entrambe le autorità competenti, di tutte le informazioni richieste da una delle autorità competenti fornite dalla persona che ha sottoposto il caso.

Se, tuttavia, una o entrambe le autorità competenti inviano la notifica di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 7, tale notifica è considerata quale richiesta di informazioni supplementari ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 6.

10. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono mediante accordo amichevole (ai sensi dell'Articolo 26 dell'Accordo) le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo, comprese le informazioni minime necessarie affinché ciascuna autorità competente proceda ad un esame nel merito del caso. Tale accordo deve essere concluso prima della data in cui le questioni non risolte in un caso possono essere sottoposte per la prima volta ad arbitrato e può essere successivamente modificato.

11. Nonostante le altre disposizioni del presente Articolo:

- a) qualsiasi questione non risolta concernente un caso di procedura amichevole, che altrimenti rientrerebbe nel campo di applicazione della procedura arbitrale prevista dal presente Protocollo, non è sottoposta ad arbitrato se una decisione su tale questione è stata già resa in sede giudiziaria o da un tribunale amministrativo di uno dei due Stati contraenti;
- b) se, in qualsiasi momento successivo alla presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorità competenti degli Stati contraenti, una decisione concernente la questione è resa in sede giudiziaria o da un tribunale amministrativo di uno degli Stati contraenti, il processo arbitrale termina.

12. Nonostante le altre disposizioni del presente Articolo, i seguenti casi sono esclusi dal campo di applicazione delle disposizioni sull'arbitrato del presente Protocollo:

- a) casi riguardanti qualsiasi elemento di reddito o capitale cui si applica un'esenzione fiscale o un'aliquota zero;
- b) casi riguardanti l'applicazione della legislazione nazionale o di disposizioni di accordi internazionali, in presenza di evasione, frode o abuso fiscali;
- c) casi relativi a persone con doppia residenza;
- d) casi che comportano sanzioni relative a frode fiscale, dolo e colpa grave.

Articolo 2**NOMINA DEGLI ARBITRI**

1. Salvo che le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscano di comune accordo regole diverse, i paragrafi da 2 a 4 si applicano ai fini degli Articoli da 1 a 8 del presente Protocollo.
2. Le seguenti regole disciplinano la nomina dei membri di un collegio arbitrale:
 - a) Il collegio arbitrale è composto da tre membri, persone fisiche, con competenze o esperienza in materia di fiscalità internazionale.
 - b) Ciascuna autorità competente designa un membro del collegio entro 60 giorni dalla data della richiesta d'arbitrato ai sensi del paragrafo 1 dell'Articolo 1 del presente Protocollo. I due membri del collegio così designati nominano, entro 60 giorni dall'ultima designazione, un terzo membro che assume le funzioni di Presidente del collegio arbitrale. Il Presidente non deve avere la nazionalità né essere residente di uno dei due Stati contraenti.
 - c) Ogni membro nominato nel collegio arbitrale deve essere imparziale e indipendente rispetto alle autorità competenti, alle amministrazioni fiscali e ai ministeri delle finanze degli Stati contraenti e a tutte le persone direttamente interessate dal caso (nonché dei loro consulenti) al momento dell'accettazione della nomina, deve mantenere la propria imparzialità e indipendenza durante tutto il processo e deve evitare successivamente, per un periodo di tempo ragionevole, qualsiasi condotta che possa pregiudicare l'aspetto di imparzialità e indipendenza degli arbitri rispetto al processo.
 - d) Ciascuna autorità competente fornisce una lista di cinque persone indipendenti da nominare come membri del collegio arbitrale.
3. Nel caso in cui l'autorità competente di uno Stato contraente non nomini un membro del collegio arbitrale secondo le modalità ed entro i termini temporali specificati nel paragrafo 2 oppure concordati dalle autorità competenti degli Stati contraenti, l'autorità competente dell'altro Stato contraente nomina un membro del collegio arbitrale scegliendo una persona dalla lista fornita dal primo Stato contraente ai sensi del paragrafo 2(d) del presente Articolo.
4. Se i due membri del collegio arbitrale inizialmente designati non nominano il Presidente secondo le modalità ed entro i termini temporali specificati nel paragrafo 2 oppure concordati dalle autorità competenti degli Stati contraenti, il Presidente viene designato dal funzionario più alto in grado del Centro per le Politiche e l'Amministrazione Fiscali dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico che non abbia la nazionalità di alcuno dei due Stati Contraenti.

Articolo 3

RISERVATEZZA DELLE PROCEDURE DI ARBITRATO

1. Soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo, dell'Articolo 27 dell'Accordo, e della legislazione nazionale degli Stati contraenti relative allo scambio di informazioni, alla riservatezza e all'assistenza amministrativa, i membri del collegio arbitrale e un massimo di tre collaboratori per ogni membro (e i potenziali arbitri soltanto nella misura necessaria a verificare la loro capacità di soddisfare i requisiti per esercitare la funzione di arbitro) sono considerati persone o autorità alle quali si possono comunicare informazioni. Le informazioni ricevute dal collegio arbitrale o dai potenziali arbitri e le informazioni che le autorità competenti ricevono dal collegio arbitrale sono considerate informazioni scambiate ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 27 (Scambio di informazioni) dell'Accordo.

2. Le autorità competenti degli Stati contraenti assicurano che i membri del collegio arbitrale ed i loro collaboratori si impegnino per iscritto, prima di partecipare ad una procedura arbitrale, a trattare qualsiasi informazione concernente la procedura arbitrale in conformità agli obblighi di riservatezza e di non divulgazione indicati nelle disposizioni dell'Articolo 27 dell'Accordo nonché ai sensi delle leggi applicabili degli Stati contraenti.

Articolo 4

RISOLUZIONE DI UN CASO PRIMA DELLA CONCLUSIONE DELL'ARBITRATO

Ai fini dell'Articolo 26 dell'Accordo e degli Articoli da 1 a 8 del presente Protocollo, la procedura amichevole nonché la procedura arbitrale riguardante un caso si conclude se, in qualsiasi momento dopo la presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorità competenti degli Stati contraenti:

- a) le autorità competenti raggiungono un accordo amichevole per risolvere il caso; o
- b) la persona che ha sottoposto il caso ritira la richiesta di arbitrato o la richiesta di procedura amichevole.

Articolo 5**TIPOLOGIA DI PROCESSO ARBITRALE**

1. Salvo nella misura in cui le autorità competenti degli Stati contraenti concordino regole diverse, le seguenti regole si applicano ad una procedura arbitrale ai sensi degli Articoli da 1 a 8 del presente Protocollo:

- a) Dopo che un caso è stato sottoposto ad arbitrato, l'autorità competente di ciascuno Stato contraente sottopone al collegio arbitrale, entro una data stabilita di comune accordo, una proposta di risoluzione di tutte le questioni irrisolte nel caso (tenendo conto di tutti gli accordi precedentemente raggiunti in tale caso dalle autorità competenti degli Stati contraenti). La proposta di risoluzione si limita all'indicazione di specifici importi monetari (per esempio, riguardanti redditi o spese) oppure, laddove specificato, all'aliquota massima d'imposta applicata ai sensi dell'Accordo, per ciascuna rettifica o questione similare oggetto del caso. Nel caso in cui le autorità competenti degli Stati contraenti non siano riuscite a raggiungere un accordo su una questione concernente le condizioni per l'applicazione di una disposizione dell'Accordo (qui di seguito indicata come "questione soglia" (*threshold question*)), quali se una persona fisica sia un residente o se sussista una stabile organizzazione, le autorità competenti possono sottoporre proposte di risoluzione alternative concernenti le questioni la cui determinazione è subordinata alla risoluzione di tali questioni soglia.
- b) L'autorità competente di ciascuno Stato contraente può anche sottoporre all'esame del collegio arbitrale un documento a supporto della propria posizione (*position paper*). Ciascuna autorità competente che sottopone una proposta di risoluzione o un documento a supporto della propria posizione (*position paper*) ne fornisce una copia all'altra autorità competente entro la data in cui devono essere presentati la proposta di risoluzione ed il documento di posizione (*position paper*). Ciascuna autorità competente può anche sottoporre al collegio arbitrale, entro una data stabilita di comune accordo, una memoria di replica alla proposta di risoluzione e al documento di posizione (*position paper*) presentati dall'altra autorità competente. Copia di ciascuna memoria di replica viene fornita all'altra autorità competente entro la data in cui deve essere presentata la memoria di replica.
- c) Il collegio arbitrale sceglie, quale propria decisione, una delle proposte di risoluzione del caso sottoposte dalle autorità competenti in relazione a ciascuna questione ed a ciascuna questione soglia, e non è tenuto ad includere una motivazione o qualsiasi altra spiegazione della decisione. La decisione arbitrale è adottata a

maggioranza semplice dei membri del collegio. Il collegio arbitrale presenta la sua decisione per iscritto alle autorità competenti degli Stati contraenti. La decisione del collegio arbitrale non ha valore di precedente.

2. Prima dell'inizio della procedura arbitrale, le autorità competenti degli Stati contraenti assicurano che ciascuna persona che ha sottoposto il caso e i suoi consulenti si impegnino per iscritto a non rivelare a qualsiasi altra persona ogni informazione ricevuta nel corso della procedura arbitrale da una delle autorità competenti o dal collegio arbitrale. La procedura amichevole ai sensi dell'Articolo 26 dell'Accordo, nonché la procedura arbitrale ai sensi del presente Protocollo, con riferimento al caso termina se, in qualsiasi momento dopo la presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorità competenti degli Stati contraenti, una persona che ha sottoposto il caso oppure uno dei consulenti di tale persona viola in maniera sostanziale tale impegno.

Articolo 6

ACCORDO SU UNA DIVERSA RISOLUZIONE

Nonostante il paragrafo 4 dell'Articolo 1 del presente Protocollo, una decisione arbitrale ai sensi del presente Protocollo non è vincolante per gli Stati contraenti e non è attuata se le autorità competenti degli Stati contraenti concordano una diversa risoluzione di tutte le questioni non risolte entro i tre mesi di calendario successivi alla comunicazione alle stesse della decisione arbitrale.

Articolo 7

COSTI DELLA PROCEDURA ARBITRALE

In una procedura arbitrale ai sensi del presente Protocollo, a meno che le autorità competenti degli Stati contraenti concordino diversamente, i seguenti costi sono ripartiti equamente tra gli Stati contraenti:

- (a) le spese delle personalità indipendenti che corrispondono ad un importo equivalente alla media dell'importo ordinariamente rimborsato ai funzionari apicali degli Stati contraenti interessati; e
- (b) i compensi delle personalità indipendenti che sono limitati a 1.000 Euro per persona per ciascun giorno di riunione.

I costi sostenuti dalla persona interessata non sono a carico degli Stati contraenti, anche in caso di ritiro della denuncia.

Articolo 8**COMPATIBILITÀ**


1. Qualsiasi questione non risolta relativa ad un caso di procedura amichevole altrimenti inclusa nell'ambito del processo arbitrale previsto nel presente Protocollo, non è sottoposta ad arbitrato se la questione rientra nell'ambito di un caso rispetto al quale è stato precedentemente costituito un collegio arbitrale o un organismo simile ai sensi di un Accordo bilaterale o multilaterale che prevede un arbitrato obbligatorio e vincolante per le questioni non risolte concernenti un caso di procedura amichevole.

2. Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica il rispetto di obblighi più ampi con riferimento all'arbitrato relativo a questioni non risolte nel contesto di una procedura amichevole instaurata ai sensi di altri accordi di cui gli Stati contraenti sono o saranno Parti.

IN FEDE DI CIÒ i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.


FATTO a Kingston, il 19 gennaio 2018, in duplice originale, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



S. E. Armando Varricchio
Ambasciatore d'Italia

PER IL GOVERNO DI
GIAMAICA



On. Audley Shaw
Ministro delle Finanze e dei
Servizi Pubblici



18PDL0060190